



Manuale Capitolo C | 8 marzo 2024 | Versione 2.1

# Promemoria

## Veicolo a motore e aiuto sociale



## Indice

<b>Basi legali</b> .....	<b>3</b>
<b>Giurisprudenza (selezione)</b> .....	<b>3</b>
<b>Ulteriori basi</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Principi</b> .....	<b>5</b>
<b>2. Necessità di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute</b> .....	<b>5</b>
2.1 Prova dell'esistenza di motivi professionali o di salute.....	5
2.1.1 Motivi professionali.....	5
2.1.2 Motivi di salute .....	6
2.1.3 Prova .....	6
2.2 Indennizzo finanziario.....	6
2.2.1 Indennizzo delle spese effettive.....	6
2.2.2 Nessun indennizzo per la perdita di valore.....	7
<b>3. Nessuna necessità di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute</b> .....	<b>7</b>
<b>4. Spiegazioni relative all'art. 9a cpv. 1 DELCass</b> .....	<b>7</b>
4.1 Sussidiarietà dell'aiuto sociale .....	7
4.2 Considerazione del veicolo a motore quale valore patrimoniale .....	7
4.2.1 Valore del veicolo a motore superiore alla quota di sostanza a libera disposizione.....	8
4.2.2 Valore del veicolo a motore inferiore alla quota di sostanza a libera disposizione.....	8
<b>5. Spiegazioni relative all'art. 9a cpv. 2 DELCass</b> .....	<b>8</b>
5.1 Regolare utilizzo di un veicolo a motore finanziato attraverso una percezione abusiva e un utilizzo non conforme dell'aiuto sociale .....	8
5.1.1 Reddito o sostanza supplementari.....	9
5.1.2 Destinazione ad altro scopo dell'aiuto sociale .....	10
5.2 Utilizzo regolare di un veicolo a motore finanziato tramite prestazioni volontarie di terzi ....	12
5.3 Utilizzo saltuario di un veicolo a motore .....	13
<b>Procedura</b> .....	<b>14</b>



## Basi legali

- Legge sull'assistenza alle persone nel bisogno (legge cantonale sull'assistenza; CSC 546.250)
- Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (CSC 546.270)

## Giurisprudenza (selezione)

### Confederazione

- Sentenza del Tribunale federale del 14 novembre 1994 (5P.336/1994)
- Sentenza del Tribunale federale del 13 ottobre 2000 (2P.127/2000)
- Sentenza del Tribunale federale del 1° giugno 2006 (2P.16/2000)

### Cantoni

#### Grigioni

- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 24 luglio 2009 (U 09 42)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 30 agosto 2011 (U 11 44)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 15 dicembre 2011 (U 11 95)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 4 settembre 2012 (U 12 35)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 18 settembre 2012 (U 12 72)

#### Zurigo

- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 23 aprile 2007 (VB.2007.00112; consid. 4.1: motivi professionali o di salute non sufficientemente dimostrati)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 12 maggio 2009 (VB.2009.00217; consid. 4 e 5: trasporto della figlia con l'auto alla terapia, dal medico e a scuola)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Zurigo del 19 novembre 2009 (VB.2009.00563; consid. 2: depositare le targhe dell'auto o vendere l'auto)

#### Soletta

- Decisione del Cantone di Soletta del 4 giugno 2002, 00115651 (consid. 4: nessuna necessità di portare i figli a scuola con l'auto)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta dell'11 febbraio 2003, VWBES.2002.270 (consid. 3-5: necessità non dimostrata)
- Decisione del Consiglio di Stato del Cantone di Soletta del 18 giugno 2003 (GER 2002 n. 7)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta del 13 ottobre 2003, VWBES.2003.237 (consid. 2 e 4: computo di entrate nella misura delle spese d'esercizio, se il veicolo a motore appartiene a terzi e viene messo a disposizione gratuitamente)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Soletta del 4 maggio 2011, VWBES.2010.255

#### Argovia

- Decisione del Cantone di Argovia del 26 agosto 2004, BE.200400177-K4 (consid. 2c: direttiva e riduzione non ammesse per quanto riguarda il deposito di targhe, se l'auto è necessaria per un'attività lucrativa accessoria)
- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Argovia del 9 aprile 2008 (WBE.2007.395; considerazione delle spese d'esercizio per un'auto messa a disposizione da terzi)



#### Obvaldo

- Decisione del Consiglio di Stato del Cantone di Obvaldo del 30 ottobre 2001 (OWVVGE XV N. 20; spese d'esercizio per un'auto considerate quali prestazioni circostanziali)

#### Friburgo

- Sentenza del Tribunale amministrativo del Cantone di Friburgo del 18 dicembre 2008 (3A 06 148)

Altre numerose decisioni possono essere consultate sui siti internet dei tribunali amministrativi cantonali o su <http://sozialhilferecht.weblaw.ch>.

Nella consultazione e nella valutazione della giurisprudenza di altri Cantoni vanno considerate le corrispondenti basi legali del Cantone interessato.

### **Ulteriori basi**

#### **Norme COSAS**

- Numero C.6.3
- Numero D.3



## 1. Principi

I bisogni primari comprendono tutte le voci di spesa necessarie in un'economia domestica privata. Essi includono il forfait per il mantenimento, le spese per l'alloggio e le spese di base per la salute. Fanno tra l'altro parte del forfait voci di spesa come alimentazione, abbigliamento, mantenimento dell'economia domestica, cura del corpo, telecomunicazioni, consumi energetici, spese di trasporto, svaghi e formazione.

Il forfait per il mantenimento consente alle persone assistite di suddividere autonomamente i mezzi a disposizione. Il diritto in materia di aiuto sociale lascia quindi alle persone assistite una limitata libertà di disporre. Per via della responsabilità individuale del beneficiario in questo settore, i mezzi possono in parte essere utilizzati in modo diverso rispetto ai singoli elementi contenuti nel forfait. Nel singolo caso vi è perciò un determinato margine di manovra che permette di finanziare bisogni non indispensabili, almeno fino a quando il beneficiario dispone di mezzi sufficienti per il rimanente mantenimento, ovvero per i bisogni vitali elementari o per i bisogni dei membri della famiglia.

Chi mantiene un veicolo a motore pur non avendone necessità per motivi professionali o di salute spende nel settore mobilità/trasporti più di quanto previsto a questo scopo dal budget per l'aiuto sociale; dovrà quindi necessariamente limitarsi e spendere meno in un altro settore. Fintanto che vengono coperte le spese necessarie al mantenimento per le quali è previsto l'aiuto economico, vale a dire fintanto che non vi è una destinazione ad altro scopo dei fondi dell'aiuto sociale, ciò è ammesso in considerazione della limitata libertà di disporre.

Per via della limitata libertà di disporre è quindi di principio possibile che, oltre alla copertura (parsimoniosa) del mantenimento usuale, vi siano ancora mezzi sufficienti per mantenere in esercizio un veicolo a motore (oppure anche per un maggiore finanziamento di bisogni non indispensabili). Poiché l'esercizio di un veicolo a motore richiede tuttavia costi tendenzialmente elevati in rapporto al forfait per il mantenimento, di solito il beneficiario non può permettersi un veicolo a motore. Se dispone comunque di un veicolo a motore, è sovente facile ipotizzare che destina ad altro scopo dei fondi dell'aiuto sociale oppure che dispone di reddito o sostanza non dichiarati.

Nonostante il principio e le precisazioni, nel presente promemoria non è possibile riportare e descrivere ogni caso possibile. Ogni singolo caso va esaminato concretamente.

## 2. Necessità di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute

Se un beneficiario ha bisogno di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute, l'autorità sociale deve farsi carico dei costi per l'esercizio del veicolo.

### 2.1 Comprova dell'esistenza di motivi professionali o di salute

#### 2.1.1 Motivi professionali

Una persona necessita per motivi professionali di un veicolo a motore se per via del luogo di domicilio o degli orari di lavoro (p.es. orari irregolari, lavoro a turni) il luogo di lavoro non può ragionevolmente essere raggiunto con i mezzi pubblici o non in tempo utile.

Il principio della necessità di un veicolo a motore per motivi professionali è soddisfatto anche quando il luogo di lavoro è sì raggiungibile con i mezzi pubblici, ma un singolo tragitto (andata o ritorno) richiede



oltre due ore di viaggio<sup>1</sup>, sempre che con il veicolo a motore il tempo di percorrenza possa essere portato al di sotto delle 2 ore.

### 2.1.2 Motivi di salute

Una persona necessita di un veicolo a motore per motivi di salute, se la necessaria assistenza medica può essere garantita unicamente tramite l'utilizzo di un veicolo a motore.

In tutti gli altri casi si deve esaminare se l'utilizzo del mezzo pubblico possa o meno essere preteso. Motivazioni il cui unico scopo consiste in un'agevolazione della giornata non sono sufficienti per soddisfare il criterio dell'inesigibilità.

### 2.1.3 Comprova

Alla comprova della necessità di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute vanno poste esigenze elevate. Per accertare la fattispecie e per fornire la comprova possono essere d'aiuto in particolare un certificato medico o una conferma del datore di lavoro. Va osservato che nemmeno un certificato medico o una conferma del datore di lavoro danno un diritto legale all'assunzione delle spese d'esercizio per un veicolo a motore. L'accertamento della fattispecie (→ valutazione delle prove) e la decisione spettano sempre all'autorità sociale. Se l'autorità sociale ritiene insufficiente la prova (certificato medico, conferma del datore di lavoro), può richiedere ulteriori informazioni. Se la persona si rifiuta di dare seguito a questo invito, si deve partire dal presupposto che non abbia bisogno di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute. La domanda di assunzione delle spese d'esercizio può essere respinta (→ violazione dell'obbligo di collaborare).

Se il beneficiario non è d'accordo con la decisione dell'autorità sociale può adire le vie legali.

## 2.2 Indennizzo finanziario

Se il beneficiario di un sostegno necessita di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute, le relative spese d'esercizio vanno inserite nel budget dell'aiuto sociale quali spese di conseguimento del reddito. Per ogni singolo caso vanno calcolate le spese effettive concrete generate dal veicolo a motore.

### 2.2.1 Indennizzo delle spese effettive

L'indennizzo delle spese effettive comprende tutte le spese che risultano effettivamente in relazione all'esercizio e alla manutenzione di un veicolo a motore, ad esempio:

- assicurazioni
- imposte di circolazione
- posteggio
- vignette
- cura del veicolo
- servizi (con ev. manutenzione del sistema antinquinamento)
- riparazioni
- carburante

---

<sup>1</sup> corrisponde al valore indicativo utilizzato dall'URC (art. 16 LADI; RS 837)



- sostituzione degli pneumatici

Le spese effettive per l'esercizio e la manutenzione di un veicolo a motore vanno documentate. Consistono in spese fisse e spese variabili. Le spese fisse possono essere considerate nel budget tramite un calcolo misto quali spese mensili oppure essere saldate direttamente dall'autorità sociale entro il termine di pagamento. Le spese variabili vanno stimate sulla base della frequenza di utilizzo del veicolo a motore dimostrata e devono essere indennizzate con anticipi mensili. Le spese variabili per i chilometri percorsi nel tempo libero non vengono indennizzate, essendo già incluse nel forfait per il sostentamento.

#### 2.2.2 Nessun indennizzo per la perdita di valore

Nel calcolo vanno considerate solo le spese effettivamente a carico del beneficiario. Spese meramente contabili di perdita di valore quali gli ammortamenti non vengono considerate, in quanto non si tratta di costi effettivi, reali, bensì della perdita di valore meramente contabile degli attivi a bilancio.

### 3. Nessuna necessità di un veicolo a motore per motivi professionali o di salute

Se un beneficiario ha in proprietà oppure possiede un veicolo a motore senza averne bisogno per motivi professionali o di salute, si deve procedere secondo l'articolo 9a delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza (DELCAss; CSC 546.270).

### 4. Spiegazioni relative all'art. 9a cpv. 1 DELCAss

L'art. 9a cpv. 1 DELCAss recita:

*"A chi è proprietario di un veicolo a motore di cui non ha bisogno per motivi professionali o di salute, viene computato il valore patrimoniale che supera la quota di sostanza a libera disposizione."*

#### 4.1 Sussidiarietà dell'aiuto sociale

L'aiuto sociale è sussidiario alle possibilità dell'autoaiuto. La persona che chiede aiuto è tenuta a intraprendere tutto quanto ragionevolmente esigibile per evitare o eliminare con le proprie forze uno stato di precarietà. La realizzazione di valori patrimoniali costituisce perciò una condizione per la concessione di un aiuto materiale.

#### 4.2 Considerazione del veicolo a motore quale valore patrimoniale

Se un beneficiario non ha bisogno per motivi di salute o professionali del veicolo a motore di sua proprietà, dal punto di vista del diritto in materia di aiuto sociale il valore venale questo veicolo viene attribuito alla sostanza computabile. Per le ulteriori spiegazioni su questo tema si rimanda alle norme COSAS, numero D.3.1, nonché all'articolo 5 DELCAss.

In conformità con il principio di sussidiarietà e se le condizioni sono soddisfatte, si deve perciò esaminare se il veicolo a motore possa essere realizzato.



#### 4.2.1 Valore del veicolo a motore superiore alla quota di sostanza a libera disposizione

Se il valore del veicolo a motore, eventualmente insieme agli altri valori patrimoniali della persona interessata, supera la quota di sostanza a libera disposizione, il richiedente non va considerato bisognoso. Per via del principio di sussidiarietà, il richiedente va obbligato a vendere il veicolo a motore e a utilizzare il ricavato per il proprio mantenimento. Fintanto che il richiedente si rifiuta di vendere il veicolo, non va versato alcun aiuto sociale, poiché non vi è uno stato di bisogno.

Il veicolo a motore viene attribuito alla sostanza rimanente al valore venale. Per la valutazione vi sono a disposizione i metodi di valutazione astratti ([www.eurotaxglass.ch](http://www.eurotaxglass.ch); [www.comparis.ch](http://www.comparis.ch); [www.fahrzeugmarkt.ch](http://www.fahrzeugmarkt.ch)) oppure quelli individuali e precisi del TCS o di un rivenditore d'automobili.

#### 4.2.2 Valore del veicolo a motore inferiore alla quota di sostanza a libera disposizione

Se il valore del veicolo a motore, eventualmente insieme agli altri valori patrimoniali della persona interessata, è inferiore alla quota di sostanza a libera disposizione, il veicolo non deve essere venduto. Per l'accertamento dello stato di bisogno, il valore stimato del veicolo a motore è quindi irrilevante.

## 5. Spiegazioni relative all'art. 9a cpv. 2 DELCAss

L'art. 9a cpv. 2 DELCAss recita:

*"Chi utilizza con regolarità un veicolo a motore senza averne bisogno per motivi professionali o di salute deve dimostrare di non disporre di reddito o di sostanza supplementari e che l'assistenza non viene destinata a uno scopo diverso da quello previsto. Se ciò non può essere dimostrato, il forfait viene ricalcolato oppure vengono fissate condizioni relative all'utilizzo del veicolo a motore."*

Il punto di partenza per la regolamentazione di cui all'art. 9a cpv. 2 DELCAss è costituito dal fatto che l'esercizio di un veicolo a motore provoca spese elevate, che di principio non possono essere finanziate tramite i mezzi dell'aiuto sociale. Di conseguenza è facile ipotizzare che chi mantiene in esercizio un veicolo a motore dispone di mezzi supplementari non dichiarati, oppure destina i mezzi ad altro scopo. Il beneficiario può fugare questo sospetto dimostrando che non è così.

Sarà tuttavia possibile solo in casi eccezionali conciliare le spese per un veicolo a motore con le prestazioni di aiuto sociale, ovvero quando mantenere un veicolo a motore risulta straordinariamente economico (ad esempio: se le spese d'esercizio mensili si aggirano sui 200 – 300 franchi, non si può a priori giungere alla conclusione che vi è una destinazione ad altro scopo). Di norma, il margine di manovra per sostenere le spese d'esercizio di un veicolo a motore oltre alle spese indispensabili previste dal forfait per il mantenimento è inesistente o insufficiente.

### 5.1 Regolare utilizzo di un veicolo a motore finanziato attraverso una percezione abusiva e un utilizzo non conforme dell'aiuto sociale

Conformemente all'articolo 9a capoverso 2 DELCAss, in caso di regolare utilizzo di un veicolo a motore vi sono due tipi di possibili infrazioni alle regole nel settore dell'aiuto sociale:

- da un lato un beneficiario può percepire abusivamente l'aiuto sociale, se dispone di reddito o di sostanza supplementari (vedi n. 5.1.1),





- d'altro lato può destinare ad altro scopo i contributi di sostegno (vedi n. 5.1.2).

#### 5.1.1 Reddito o sostanza supplementari

Se un beneficiario consegue un reddito supplementare non dichiarato o dispone di sostanza supplementare non dichiarata, la percezione delle prestazioni è abusiva.

##### **Esempio 1 Reddito supplementare non dichiarato**

Il beneficiario ha trovato un impiego a tempo parziale, omette tuttavia di comunicare all'autorità sociale questo reddito supplementare e continua a percepire l'aiuto sociale in misura invariata. Con questo reddito non dichiarato finanzia un veicolo a motore.

##### **Esempio 2 Sostanza supplementare non dichiarata**

Il beneficiario riceve una donazione. Omette di dichiarare all'autorità sociale la donazione quale sostanza supplementare. Con i soldi ricevuti questa persona acquista un veicolo a motore.

Se l'autorità sociale ha un *sospetto concreto* che il beneficiario disponga di reddito o sostanza supplementari non dichiarati, in particolare se utilizza regolarmente un veicolo a motore, il beneficiario deve confutare questo sospetto nell'ambito del suo obbligo di collaborare.

Per questi scopi, su richiesta scritta e motivata dell'autorità sociale, a quest'ultima vanno fornite informazioni in merito alla situazione attuale e le va concesso di prendere visione della documentazione necessaria (attestati bancari, dichiarazioni d'imposta, ecc.) per confutare il sospetto di percezione abusiva delle prestazioni.

All'occorrenza, il servizio sociale regionale deve sostenere il beneficiario nella produzione della documentazione necessaria.

Se la persona si rifiuta di collaborare adeguatamente, il sospetto di reddito o sostanza supplementari viene considerato confermato; le conseguenze giuridiche sono quindi le stesse che si avrebbero nel caso in cui la persona non sia in grado di fornire i giustificativi necessari.

**a) Il beneficiario può dimostrare di non disporre di reddito o sostanza supplementari**

Se il beneficiario può dimostrare di non disporre di reddito o sostanza supplementari, per via della libertà di disporre si deve accettare che detenga un veicolo a motore e che lo finanzi con il forfait per il mantenimento.

In questi casi non è però esclusa la verifica della destinazione ad altro scopo conformemente al numero 5.1.2, che a seconda della situazione è addirittura necessaria.

**b) Il beneficiario non è in grado o si rifiuta di dimostrare che non dispone di reddito supplementare**

In questo caso sono possibili le misure seguenti:

- **Nuovo calcolo del budget**  
Se il beneficiario non è in grado di confutare il sospetto secondo il quale disporrebbe di reddito o di sostanza supplementari oppure se addirittura si rifiuta di dare seguito all'invito dell'autorità sociale a fornire informazioni, il budget viene ricalcolato. Il reddito o la sostanza supplementari concreti oppure il reddito o la sostanza presunti dall'autorità sociale vengono considerati nel budget, poiché il diritto ad aiuto sociale si riduce in misura dei mezzi supplementari a disposizione. L'autorità sociale deve necessariamente emanare una decisione per il nuovo calcolo del budget.
- **Sanzione**  
Se risulta effettivamente che il beneficiario dispone di reddito o di sostanza supplementari che non ha dichiarato, si deve inoltre procedere conformemente all'art. 11 lett. b DELCAss, nonché al numero E.1 delle norme COSAS. Anche queste misure devono essere decise dall'autorità sociale.
- **Denuncia penale**  
Se ha intenzionalmente fornito indicazioni incomplete o false riguardo alle condizioni economiche, il beneficiario deve attendersi conseguenze penali. Le autorità sociali possono sporgere denuncia.

**5.1.2 Destinazione ad altro scopo dell'aiuto sociale**

Se un beneficiario utilizza regolarmente un veicolo a motore, di principio, per via delle elevate spese causate dall'esercizio di un veicolo a motore, vi è il sospetto di destinazione ad altro scopo delle prestazioni.

Una destinazione ad altro scopo dell'aiuto sociale a seguito dell'utilizzo di un veicolo a motore è data se il beneficiario non può permettersi l'esercizio e la manutenzione del veicolo facendo ricorso al forfait per il mantenimento (nell'ambito della limitata libertà di disporre). In altre parole: se i bisogni alimentari, di abbigliamento, cura del corpo, ma anche svaghi, formazione e trasporti del beneficiario e della sua famiglia da coprire con il forfait non possono più essere assicurati in misura adeguata a causa dell'esercizio di un veicolo a motore, i mezzi dell'aiuto sociale vengono di fatto destinati ad altro scopo.

Nell'ambito del loro obbligo di collaborare, i beneficiari che utilizzano regolarmente un veicolo a motore devono confutare nei confronti dell'autorità sociale il sospetto della destinazione ad altro scopo di prestazioni di aiuto sociale. L'autorità sociale può ad esempio invitare il beneficiario a dimostrare che riesce a far fronte al necessario sostentamento nonostante le spese d'esercizio per il veicolo a motore.

- Dapprima vanno dimostrate le spese per l'esercizio del veicolo a motore. Il beneficiario deve nel singolo caso calcolare i costi effettivi concretamente causati dal veicolo a motore (assicurazioni,



imposte di circolazione, posteggio, vignette, cura del veicolo, servizi, ev. manutenzione del sistema antinquinamento, riparazioni, carburante, sostituzione pneumatici). In questa verifica non ci si può basare su spese forfetarie del veicolo a motore; le spese devono essere calcolate concretamente. Nel calcolo vanno considerate solo le spese effettivamente a carico del beneficiario. Spese meramente contabili di perdita di valore quali gli ammortamenti non vanno considerate. È importante che queste spese vengano esposte per un determinato periodo, soprattutto perché determinate spese, ad es. per la sostituzione degli pneumatici, per i servizi o per le riparazioni, si presentano solo annualmente o a scadenze pluriennali.

Se il beneficiario non può fornire giustificativi di spesa sufficienti per l'esercizio del veicolo a motore o se può dimostrare solo in parte questi costi, l'autorità sociale deve calcolare i costi ipotetici per il mantenimento del veicolo a motore. Vanno considerati i costi per assicurazioni, imposte di circolazione, posteggio, vignette, cura del veicolo, servizi, ev. manutenzione del sistema antinquinamento, riparazioni, carburante e sostituzione degli pneumatici secondo le direttive ad es. di Budgetberatung Schweiz o del TCS, ecc.

- Se le spese d'esercizio del veicolo a motore sono state calcolate, il beneficiario deve spiegare in modo credibile come può finanziare con i mezzi a sua disposizione le spese d'esercizio calcolate concretamente o ipoteticamente, senza limitarsi oltremodo nei suoi bisogni vitali elementari.

A questo scopo il beneficiario deve allestire un budget dettagliato. Inoltre, l'autorità sociale può richiedere la presentazione di un estratto del registro delle esecuzioni e di altra documentazione che permetta di dedurre un utilizzo conforme dell'aiuto sociale. Sono da considerare quali indizi per una destinazione ad altro scopo ad esempio fatture non pagate (p.es. premi della cassa malati o canoni di locazione), l'accumulo di debiti o la trascuranza degli obblighi di mantenimento verso la famiglia. Si deve in particolare escludere che membri della famiglia (specialmente bambini) debbano limitarsi in misura ancora superiore a quella comunque provocata dalla situazione di aiuto sociale.

All'occorrenza, il servizio sociale regionale deve sostenere il beneficiario nell'allestimento del budget, nonché nella produzione della documentazione necessaria.

Se la persona si rifiuta di collaborare adeguatamente, il sospetto di destinazione ad altro scopo viene considerato confermato; le conseguenze giuridiche sono quindi le stesse che si avrebbero nel caso in cui la persona non sia in grado di fornire i giustificativi necessari.

#### **a) Il beneficiario può dimostrare che l'aiuto sociale non viene destinato ad altro scopo**

Se il beneficiario è in grado di dimostrare in modo sufficiente le spese per l'esercizio del veicolo a motore, che le spese trovano spazio nell'importo a libera disposizione e che i bisogni del forfait sono così coperti in misura sufficiente, allora non vi è destinazione ad altro scopo. Di conseguenza, a seguito della libertà di disporre si deve accettare che il beneficiario detenga un veicolo a motore e che lo finanzia dal forfait per il mantenimento.

In questi casi però, la verifica conformemente al numero 5.1.1 riguardo all'esistenza di reddito o sostanza supplementari non è esclusa; a seconda della situazione è addirittura necessaria.

#### **b) Il beneficiario non è in grado o si rifiuta di dimostrare che l'aiuto sociale non viene destinato ad altro scopo**



Se l'autorità sociale giunge tuttavia alla conclusione che le spese necessarie per il mantenimento, per le quali è previsto l'aiuto economico, non possono essere coperte parallelamente alle spese d'esercizio del veicolo a motore, si deve procedere come segue.

- **Emanazione di condizioni**

Se il beneficiario non può confutare il sospetto di destinazione ad altro scopo dell'aiuto sociale oppure se risulta che vi è effettivamente una destinazione ad altro scopo di prestazioni, l'autorità sociale deve provvedere, ponendo delle condizioni, affinché il beneficiario impieghi in modo adeguato i contributi. In questo modo si intende garantire che il beneficiario abbia ancora a disposizione mezzi sufficienti per far fronte al proprio mantenimento, accanto al finanziamento del veicolo a motore.

Le condizioni vanno decise con comminatoria di sanzioni in caso di mancato rispetto. Una tale condizione è ad esempio costituita dall'obbligo di depositare senza indugio le targhe presso l'Ufficio della circolazione. Al beneficiario va concesso un breve termine per provvedere.

- **Sanzioni**

Se il beneficiario non dà seguito alle condizioni e alle istruzioni dell'autorità sociale, quest'ultima deve accertarlo in una decisione e deve inoltre decidere una riduzione dell'aiuto sociale per grave inadempienza ai doveri, in virtù dell'art. 11 lett. b delle disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza.

- **Denuncia penale**

Se mezzi dell'aiuto sociale vengono destinati ad altro scopo per l'esercizio di un veicolo a motore e vengono quindi utilizzati abusivamente, il beneficiario deve attendersi conseguenze penali. Le autorità sociali possono sporgere denuncia.

## **5.2 Utilizzo regolare di un veicolo a motore finanziato tramite prestazioni volontarie di terzi**

Vi sono casi nei quali un beneficiario utilizza regolarmente un veicolo a motore le cui spese d'esercizio sono però assunte da terzi. Siccome il veicolo a motore non viene finanziato direttamente, in applicazione dell'art. 9a cpv. 2 DELCAss (cfr. n. 5.1) è facile dimostrare che né si dispone di reddito o sostanza supplementari, né vi è una destinazione ad altro scopo dei fondi dell'aiuto sociale. In questi casi vale quanto segue:

- Se il beneficiario non fa fronte personalmente alle spese d'esercizio del veicolo a motore che utilizza regolarmente, è bensì un terzo a coprire queste spese, tale assunzione dei costi è considerata come prestazione volontaria (a destinazione vincolata) di terzi. Tali aiuti vanno considerati nel budget quale reddito.
- È irrilevante chi sia il proprietario del veicolo a motore. Ciò che conta è solo il fatto che il beneficiario può utilizzare regolarmente il veicolo a motore e che un terzo fa fronte alle spese. Da un lato vi è il caso in cui il veicolo è di proprietà di un terzo, che lo mette però gratuitamente a disposizione. Sovente in questi casi il beneficiario "possiede" il veicolo a motore, nel senso che può disporne liberamente. D'altro lato vi è il caso in cui il veicolo è di proprietà del beneficiario, le spese d'esercizio vengono però assunte da un terzo.
- La questione se un veicolo a motore venga regolarmente utilizzato (o detenuto) dal beneficiario a spese di terzi va chiarito caso per caso. Oltre che interrogando il beneficiario, ulteriori indizi per la valutazione possono essere ottenuti considerando lo stazionamento del veicolo durante la notte, le spese di posteggio, il destinatario delle fatture, le ricevute, ecc.
- Come indicato nei principi del sostegno sociale (norme COSAS numero A.3), il principio di sussidiarietà delle prestazioni di aiuto sociale vale anche nei confronti di prestazioni volontarie che terzi




forniscono senza alcun obbligo legale. Sarebbe inconciliabile con il principio di sussidiarietà se beneficiari utilizzassero sì per il proprio mantenimento l'aiuto sociale loro concesso, beneficiando però al contempo e in modo duraturo del sostegno di terzi per finanziare spese di lusso. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale (sentenza del 1° giugno 2006, 2P.16/2006, consid. 5.2), in questo modo i beneficiari verrebbero favoriti rispetto a persone che vivono in condizioni finanziarie modeste, senza avere diritto ad aiuto sociale.

Se le spese per l'esercizio e la manutenzione di un veicolo a motore vengono assunte da terzi, nel budget del beneficiario va computata di conseguenza una prestazione in natura pari all'ammontare del valore economico di questa prestazione, senza ammortamento.

### **5.3 Utilizzo saltuario di un veicolo a motore**

Se il veicolo a motore è di proprietà e in possesso di un terzo, viene prevalentemente utilizzato da quest'ultimo e se il beneficiario lo utilizza solo occasionalmente, ciò non rappresenta un inadeguato utilizzo dei mezzi dell'aiuto sociale, in quanto "utilizzo saltuario di un veicolo a motore di terzi". L'indennità da versare viene compensata da minori spese per i mezzi pubblici. In questo caso non è necessario tenere conto delle donazioni nel budget. Se un utilizzo concreto possa essere considerato "saltuario" deve risultare dall'esame del singolo caso. Oltre che interrogando il beneficiario, ulteriori indizi per la valutazione possono essere ottenuti considerando lo stazionamento del veicolo durante la notte, le spese di posteggio, il destinatario delle fatture, le ricevute, ecc.

## Procedura





## Storico delle versioni del documento

<b>Manuale</b>	<b>Data</b>	<b>Versione</b>	<b>Motivo della modifica / Osservazione</b>
Capitolo C	Giugno 2013	1.0	Prima stesura
Capitolo C	2 dicembre 2020	2.0	Revisione norme COSAS (1 gennaio 2021)
Capitolo C	8 marzo 2024	2.1	Adeguamento struttura e ortografia